

Parti

Ricorrente: Solvay SA

Convenuti: Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank 's-Gravenhage — Interpretazione degli articoli 6, punto 1, 22, punto 4, e 31 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenze speciali ed esclusive — Litisconsorzio — Procedimento sommario proposto dal titolare di un brevetto europeo al fine di ottenere il divieto della contraffazione transfrontaliera di un brevetto

Dispositivo

- 1) L'articolo 6, punto 1), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una situazione in cui una o più società stabilite in diversi Stati membri sono accusate, ciascuna separatamente, in un procedimento pendente dinanzi al giudice di uno di tali Stati membri, di contraffazione riguardo alla stessa parte nazionale di un brevetto europeo, quale in vigore in un altro Stato membro, a causa di atti riservati concernenti il medesimo prodotto, può condurre a decisioni incompatibili in caso di trattazione separata, ai sensi della suddetta disposizione. Spetta al giudice del rinvio valutare l'esistenza di un rischio siffatto tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti del fascicolo.
- 2) L'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che non osta, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, all'applicazione dell'articolo 31 dello stesso regolamento.

⁽¹⁾ GU C 89 del 19.3.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien — Austria) — Content Services Ltd/Bundesarbeitskammer

(Causa C-49/11) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 97/7/CE — Protezione dei consumatori — Contratti a distanza — Informazione del consumatore — Informazioni fornite o ricevute — Supporto duraturo — Nozione — Collegamento ipertestuale al sito Internet del fornitore — Diritto di recesso)

(2012/C 287/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Wien

Parti

Ricorrente: Content Services Ltd

Convenuta: Bundesarbeitskammer

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Wien — Interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19) — Informazioni riguardanti il contratto messe a disposizione del consumatore attraverso un collegamento ipertestuale (hyperlink) al sito Internet del fornitore — Diritto del consumatore di ricevere tali informazioni su un supporto duraturo — Interpretazione della nozione di «supporto duraturo»

Dispositivo

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, deve essere interpretato nel senso che non soddisfa i requisiti da esso imposti una prassi commerciale che consista nel rendere accessibili le informazioni richieste dalla norma precitata solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito Internet dell'impresa interessata, dal momento che tali informazioni non sono né «fornite» da tale impresa né «ricevute» dal consumatore, come prescrive la suddetta disposizione, e che un sito Internet come quello oggetto del procedimento principale non può essere considerato un «supporto duraturo» ai sensi del medesimo articolo 5, paragrafo 1.

⁽¹⁾ GU C 145 del 14.5.2011.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 luglio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Vodafone España, SA/Ayuntamiento de Santa Amalia (C-55/11), Ayuntamiento de Tudela (C-57/11), e France Telecom España SA/Ayuntamiento de Torremayor (C-58/11)

(Cause riunite C-55/11, C-57/11 e C-58/11) ⁽¹⁾

(Direttiva 2002/20/CE — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Autorizzazione — Articolo 13 — Contributi per i diritti d'uso e i diritti di installare strutture)

(2012/C 287/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Vodafone España, SA (C-55/11 e C-57/11), France Telecom España SA (C-58/11)